REGIONE
ABRUZZO

# GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. **DPD021/694** DEL **16/10/2026**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO L.R. N. 25/88 ART. 10/2° COMMA – VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N. 104/19 DEL 12/07/1994. COMUNE DI PESCOCOSTANZO (AQ) LOCALITÀ SAN ROCCO – SCLASSIFICAZIONE TERRE CIVICHE.

## IL DIRIGENTE

**VISTI**:
- la legge 1766/27;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/77;
- la L.R. n. 25/88 ed in particolare l'art. 10/2° comma;
- la L.R. n 3/98;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
- la L. n. 168/2017;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- la L.R. 31/2013;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 511/91 pubblicata sul B.U.R.A. – Supplemento n. 1 del 30/01/1992.

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994 (L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma recante per oggetto "*Procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche. Adozione della circolare procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche*"), reso esecutivo dalla Commissione di Controllo in data 05/08/1994 con prot. n. 273/266 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 33 del 04/10/1994.

**PRESO ATTO**:
- che con nota prot. n. 5562 del 17/09/2025 trasmessa a mezzo PEC ed acquisita agli atti al prot. n. RA 0367929/25, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pescocostanzo (AQ) ha trasmesso, tra l'altro, la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 29/04/2025, mediante la quale l'ente comunale ha richiesto la sclassificazione di alcune terre in località San Rocco ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. n. 25/88 che a seguito della verifica demaniale – approvata con Determinazione Dirigenziale regionale n. DH31/566/USI CIVICI del 14/11/2011 - sono risultate di natura demaniale civica e sulle quali *….ricadono fabbricati per civile abitazione, scuola comunale, palestra comunale, parco giochi e opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a fabbricati destinati a case popolari ed hanno irreversibilmente perso la conformazione di terreni agro-silvo-pastorali* (cfr. punto 2 delibera di c.c. n. 5/2025);
- che su richiesta dello scrivente ufficio prot. n. RA 0232467/26 del 08/06/2026, l'ente comunale ha integrato l'istanza di sclassificazione con PEC prot. n. 3442 del 02/07/2026 e n. 4806 del 09/09/2026, acquisite agli atti rispettivamente al prot. n. RA 0272487/26 e n. RA 0353832/26;
- che unitamente alle summenzionate PEC, il Comune ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, ossia:
  - certificato di destinazione urbanistica prot. n. 5548 del 17/09/2025;
  - stralcio mappa catastale del foglio n. 33A in scala 1:1000 con indicazione delle aree oggetto di sclassificazione (trasmesso con nota prot. n. 4806 del 09/09/2026);

- elenco particellare delle aree da sclassificare con indicazione degli intestatari attuali (trasmessa con nota prot. n. 4806 del 09/09/2026);
- relazione illustrativa (trasmessa con nota prot. n. 5562 del 17/09/2025);
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi (trasmessa con nota prot. n. 3442 del 02/07/2026).

**PRESO ATTO**, inoltre, che sulla scorta delle indicazioni contenute nel verbale sopra richiamato del Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994 *("L'istruttoria della Regione sarà diretta all'accertamento della effettiva appartenenza al demanio civico, alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10 – 2° comma della L.R. n. 25/88 citata e dal pubblico interesse correlato all'istanza. Essa dovrà altresì acclarare, secondo il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 511 del 1991 e sulla scorta della documentazione probante fornita dall'Ente o dai diretti interessati, quali vendite siano già in passato avvenute ad opera dell'Ente richiedente, nel qual caso non vi sarà necessità di rinnovazione dell'atto o di pagamento di somme. Riguardo, invece, alle vendite successive alla sclassificazione, che traggono direttamente da essa titolo e legittimazione, vi è pertanto necessità del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 – 6° comma della L.R. 25/88. L'Ente procederà come per le alienazioni (valutazione sempre effettuata dall'U.T.E.) con la sola differenza che non si dovrà richiedere l'autorizzazione alla vendita dovendosi intendere come già concesso il benestare regionale in sede di sclassificazione")*, il Comune di Pescocostanzo con la deliberazione consiliare n. 5 del 29/04/2025 ha riferito:

"*che con i seguenti atti sono state stipulate le convenzioni per la concessione del diritto di superficie nell'ambito della sopra richiamata porzione di terreno gravato da usi civico:*

- *atto di concessione del 4.09.1993 rep 11.062/4.848 del Notaio Vittorio Altiero di Roccaraso, registrato in Castel di Sangro in data 22.09.1993 al n. 699 serie IV, trascritto in L'aquila in data 24.09.1993 ai nn. 18351/15408;*
- *atto di rettifica del 22.04.1997, rep 17.297/8.481 del Notaio Vittorio Altiero di Roccaraso, registrato a Castel di Sangro in data 12.05.1997 al n. 219 serie I^, trascritto a L'aquila in data 20.05.1997 ai nn. 7322/5839 e ai nn. 7325/584;*
- *atto di concessione del 10.06.1999, rep 21.746/11.033 del Notaio Vittorio Altiero di Roccaraso, registrato a Castel di Sangro in data 29.06.1999 al n. 812 serie IV, trascritto a L'Aquila in data 02.07.1999 ai nn. 9772/6804*",

ed inoltre … *che occorre contemperare la disciplina vincolistica normativa (inclusa quella regionale) degli "usi civici" che si fonda sulla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e sul relativo regolamento n. 332 del 1928, con l'esigenza di tutelare gli acquirenti del diritto di superficie*, nonché *...che il Comune ha anche interesse a che i proprietari degli alloggi PEEP San Rocco "per i terreni gravati da uso civico" provvedano al riscatto della proprietà dei suoli con conseguente trasformazione dell'attuale diritto di superficie in diritto di proprietà piena, nel rispetto della normativa vigente in materia*.

**DATO ATTO**:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22/01/2025, inerente all'assetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi risultano attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- dell'esito favorevole dell'istruttoria dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi.
- che è stata preventivamente accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

**VISTA** la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5.

**VISTA** la documentazione in atti.

**DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa:

1) di sclassificare, ai sensi dell'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare "*procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche*" approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, le terre gravate da diritto di uso civico site nel Comune di Pescocostanzo (AQ), meglio identificate negli elaborati scritto – grafici trasmessi dall'ente comunale unitamente alle note richiamate in premessa e dettagliatamente evidenziate nello stralcio di mappa catastale del foglio n. 33A redatto in scala 1:1000 e nell'elenco particellare delle aree da sclassificare, entrambe trasmesse dal Comune con nota prot. n. 4806 del 09/09/2026 ed allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in quanto le stesse terre hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro silvo pastorali risultando edificate o destinate ad utilizzo pubblico;

2) di autorizzare il Comune di Pescocostanzo, in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L.

168/2017, a depennare dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica le terre dettagliatamente elencate nel precedente punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni patrimoniali ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile, così come stabilito dal verbale del Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994 richiamato in premessa, con esclusione delle terre oggetto degli atti di disposizione effettuati dal Comune richiamati in premessa, ossia:

- *atto di concessione del 4.09.1993 rep 11.062/4.848 del Notaio Vittorio Altiero di Roccaraso, registrato in Castel di Sangro in data 22.09.1993 al n. 699 serie IV, trascritto in L'aquila in data 24.09.1993 ai nn. 18351/15408;*
- *atto di rettifica del 22.04.1997, rep 17.297/8.481 del Notaio Vittorio Altiero di Roccaraso, registrato a Castel di Sangro in data 12.05.1997 al n. 219 serie I^, trascritto a L'aquila in data 20.05.1997 ai nn. 7322/5839 e ai nn. 7325/584;*
- *atto di concessione del 10.06.1999, rep 21.746/11.033 del Notaio Vittorio Altiero di Roccaraso, registrato a Castel di Sangro in data 29.06.1999 al n. 812 serie IV, trascritto a L'Aquila in data 02.07.1999 ai nn. 9772/6804*;

3) di fare obbligo al Comune di Pescocostanzo di regolarizzare la posizione degli occupatori dei lotti di terreno indicati al punto 2) sclassificati con la presente Determinazione;

4) di fare obbligo al Comune di Pescocostanzo, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che traggono titolo o legittimazione dalla presente determina di sclassificazione, a provvedere a valutare le aree secondo quanto indicato dall'art. 2 della l.r. n. 68/99 e s.m. e i., nonché di tener conto di quanto disposto dalla L. n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi), con particolare riferimento all'art. 3, comma 6;

5) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione-Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;

6) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

7) di fare obbligo al Comune di trasmettere tramite PEC copia conforme degli atti di alienazione / concessione alla Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi;

8) di conferire, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la procedura in parola al dott. Fernando Santomaggio, funzionario responsabile dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

Questo Ufficio, su richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche sempre comunque restando all'interno della sclassificazione di cui alla deliberazione del C.C. n. 5/2025 sopra richiamata.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:
- Comune di Pescocostanzo;
- Servizio B.U.R.A.T. – L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici – L'Aquila.

È ascrivibile all'ente comunale la responsabilità per le fasi successive al presente procedimento in ordine alle attività di notifica di cui agli artt. nn. 30 e 15 del R.D. n. 332/1928, poste a carico dello stesso ente nei confronti degli occupatori accertati dalla verifica demaniale approvata dalla Regione Abruzzo nelle forme di legge, con la conseguenza che deve escludersi la responsabilità della stessa Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere per la mancata e/o irregolare pubblicazione, notificazione e conclusione nelle forme di legge delle procedure inerenti alla predetta verifica demaniale da parte del Comune.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T..

==========

L'Estensore
Dott. Fernando Santomaggio
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Fernando Santomaggio
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Mauro Belmaggio
(firmato digitalmente)

DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO SABATINO MAURO BELMAGGIO 23.10.2026 08:55:23 GMT+02:00